SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1957

(109ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Provvedimenti per l'educazione fisica » **(2120)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 1461, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471
DI ROCCO 1465, 1466
DONINI 1463
FERRETTI 1464, 1465, 1470
LAMBERTI 1465, 1466, 1467, 1469
MERLIN Angelina 1463, 1470
ROFFI 1462, 1464, 1465, 1466, 1468, 1471
RUSSO Luigi 1463, 1467, 1469, 1470
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1471
TIRABASSI, *relatore* 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1469

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giustarini, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, è presente il senatore Ferretti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Provvedimenti per l'educazione fisica » (2120) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'educazione fisica », già approvato dalla Camera dei deputati.

TIRABASSI, *relatore*. Vorrei proporre alla Commissione di chiedere il passaggio in sede referente di questo disegno di legge; l'Assemblea potrà così giudicare circa le osservazioni opposte dalla Commissione finanze e tesoro.

D'altra parte si sono prodotte in seno alla Commissione tante diversità di opinioni, che ritengo che la discussione non possa rapidamente concludersi.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che il parere della 5ª Commissione consente l'approvazione del disegno di legge purchè vi si introducano determinati emendamenti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che l'aggravio di spesa derivante dagli emendamenti apportati dalla Camera non sia così grave come fa ap-

parire il parere, perchè in realtà l'unico aumento introdotto nel disegno di legge dalla Camera è l'aumento del numero degli ispettori centrali. Per il resto gli oneri sono press'a poco equivalenti; anche la riduzione da venti a diciotto ore di obbligo, nell'orario, non comporta un aumento di spesa, dal momento che anche prima le ore oltre la diciottesima erano compensate a parte. Tutte le cattedre attualmente esistenti sono occupate da incaricati, e lo stipendio iniziale dei professori di ruolo è uguale a quello degli incaricati.

Nella lettera con cui il mio Ministero ha replicato alle obiezioni che il Ministero del tesoro ha sollevato su questo argomento, ritengo sia stato chiarito sufficientemente come il nuovo testo non sia di portata molto diversa dal primo.

In ogni caso potrebbe forse essere opportuno un rinvio della discussione allo scopo di permettere alla Commissione finanze e tesoro di prendere atto di queste spiegazioni.

Desidero comunque leggere il promemoria del Ministero:

« Le modifiche introdotte dalla Camera al testo governativo del disegno di legge concernente provvedimenti per l'educazione fisica comportano un maggior onere effettivo di 8.743.600 per la disposizione dell'articolo 8 che istituisce cinque posti di ispettori centrali.

« Difficilmente valutabile, ma pressocchè irrilevante è il maggior onere derivante dall'articolo 13 che riduce da venti a diciotto ore l'obbligo d'orario degli insegnanti, poichè, come è noto, gli insegnanti il cui obbligo si estende oltre le diciotto ore hanno, secondo le disposizioni vigenti, diritto a una retribuzione supplementare per le ore eccedenti. Il maggior numero di cattedre costituibili per abbinamento di scuole non comporta maggiori spese, poichè gli incaricati hanno la stessa retribuzione degli insegnanti di ruolo di grado iniziale. Immediatamente si ha, anzi, una economia per il risparmio degli oneri previdenziali che ora gravano sul bilancio per oltre 200 milioni all'anno.

« Nessun maggior onere comporta la disposizione dell'articolo 10, la quale se estende agli istituti di istruzione tecnica e artistica la disponibilità del personale subalterno per i servizi di educazione fisica, riduce la massa dei bidelli in servizio negli istituti di istruzione classica stabilendo che per avere un bidello per l'educazione fisica la scuola deve avere almeno 9 classi. Secondo le disposizioni vigenti il bidello per i servizi di educazione fisica è assegnato agli istituti di istruzione classica anche nel caso che abbiano un solo corso di tre classi.

« Si potrebbe tutto al più statuire che il numero complessivo dei bidelli per il servizio di educazione fisica, da iscrivere in un unico ruolo, rimane invariato.

« Nemmeno comporta un maggior onere effettivo la disposizione dell'articolo 9 che prevede la dispensa dall'insegnamento del personale addetto al coordinamento dei servizi di educazione fisica: infatti gli attuali coordinatori sono già dispensati dall'insegnamento.

« Si potrebbe perciò dire all'articolo 29 che gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 sono sostenuti con i normali mezzi di bilancio.

« Quanto agli altri oneri effettivi, e particolarmente quelli relativi all'ampliamento dell'organico degli ispettori centrali, si fa presente che essi trovano larghissima copertura nel maggiore introito derivante dall'aumento delle tasse scolastiche: tale maggior introito previsto originariamente nell'importo di 128.000.000 è, nel testo approvato dalla Camera, giustamente previsto in 160.000.000 per l'incremento della popolazione scolastica verificatosi nel triennio di gestazione dello schema di provvedimento. E si può ragionevolmente prevedere in almeno 165 milioni per l'anno scolastico 1958-59, nel quale potrà avere applicazione il provvedimento stesso ».

ROFFI. Io aderisco alla richiesta fatta dal relatore di rinviare la discussione del disegno di legge in Aula: questa mi sembra la maniera più sbrigativa per farlo approvare. Noi riteniamo che sia sulle difficoltà finanziarie sollevate dalla 5ª Commissione, sia sugli emendamenti da noi presentati a proposito degli articoli 7 e 12, l'autorità dell'Assemblea possa rapidamente pronunciarsi. D'altra parte, il lavoro che vi è ora in Aula non sembra così eccessivo da far pensare ad un ritardo nella discussione di questo argomento. Per parte nostra, per dimostrare che noi non abbiamo in-

tenzioni ostruzionistiche, ma che le nostre intenzioni sono chiare e le responsabilità ben precise di fronte agli insegnanti, ci impegnamo a far parlare solo un oratore in Aula. Penso che anche gli altri Gruppi potrebbero prendere una misura di questo genere, in modo da poter approvare questo disegno di legge nel più breve tempo.

Propongo perciò che si continui rapidamente e si concluda, direi, oggi stesso l'esame del disegno di legge in sede referente, e si prepari una relazione di maggioranza ed eventualmente una di minoranza, di modo che il Presidente del Senato possa al più presto iscrivere il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Aula, mostrando così alla categoria che il Senato non vuole in alcun modo insabbiare il provvedimento.

MERLIN ANGELINA. Mi spiace essere la sola rappresentante del mio gruppo e di dover quindi parlare a nome personale. Io non sono favorevole alla proposta del collega Roffi di mandare il disegno di legge in Aula e non credo affatto alla possibilità di arrivare rapidamente ad una conclusione, perchè la mia esperienza parlamentare di quasi dodici anni mi dice che quando si manda un disegno di legge in Aula, se ne ritarda sempre l'approvazione. Del resto la Commissione non è altro che uno specchio, sia pure di quelli che rimpicciolisсono, dell'Aula, e se noi non ci siamo messi d'accordo finora, credo che questo non possa facilmente avvenire in Aula.

Vorrei poi ripetere una osservazione che ho già fatto altre volte: non riesco a capire perchè, di fronte a provvedimenti che comportano una spesa, il parere della Commissione finanze e tesoro del Senato debba tanto spesso essere diverso da quello della identica Commissione della Camera, pur essendosi le due Commissioni rivolte per aver elementi agli stessi Ministeri delle finanze e del tesoro. Non vorrei che questo fosse un sistema preordinato per insabbiare certi provvedimenti di legge.

RUSSO LUIGI. Brevemente, per far eco alle parole della senatrice Merlin. Io pongo dinanzi alla mia coscienza questo interrogativo: qual'è il vero ostacolo all'approvazione di questa legge? Se l'ostacolo è di carattere politico, se si tratta cioè di una valutazione negativa sul contenuto del disegno di legge è un conto; se la difficoltà è di carattere economico, è un altro.

Ora la difficoltà di carattere economico sembra facilmente superabile: le ragioni e gli elementi forniti dal rappresentante del Governo smantellano quel castello di obiezioni elevato dalla Comissione finanze e tesoro, sicchè si può, ad onta del mio costituzionale pessimismo, ritenere che il nostro onorevole Presidente possa riuscire ad ottenere un nuovo parere favorevole.

Se invece le difficoltà di una parte della Commissione sono di diversa natura, ebbene allora, lo si dica chiaramente e apertamente affinchè gli interessati sappiano qual'è la realtà della situazione.

TIRABASSI, *relatore*. La mia proposta di passaggio in Aula aveva appunto lo scopo di superare le difficoltà opposte dalla Commissione finanze e tesoro, ma se si giudica che queste difficoltà possano essere superate attraverso un incontro tra il nostro Presidente e quello della Commissione di finanza, io ritiro la mia proposta e propongo di proseguire nella discussione del disegno di legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo evidentemente desidera che il disegno di legge vada avanti nella maniera più rapida. Ritengo perciò che, secondo una prassi parecchie volte seguita in questa Commissione, avendo argomenti per replicare alle riserve mosse dalla Commissione finanze e tesoro, il Presidente della nostra Commissione potrebbe insistere presso la 5ª Commissione perchè muti il suo parere.

Ma se vi sono altre ragioni per cui si prevede che si debba ugualmente andare in Aula, tanto vale allora andarci subito.

DONINI. La mia parte era già orientata verso il rinvio in Aula prima ancora che sorgessero queste difficoltà di carattere finanziario. Già quindici giorni fa, di fronte alla constatata impossibilità di arrivare ad un accordo su alcune questioni di principio che non hanno nulla a che vedere con la parte finanziaria, noi decidemmo che il problema doveva essere por-

tato in Aula. Se non siamo riusciti ad ottenere un accordo è perchè c'è una insuperabile divergenza fra noi sulla questione del ruolo unico o dei ruoli distinti e sulle attribuzioni del servizio centrale. Non ci resta perciò che proporre formalmente il passaggio in Aula del disegno di legge.

TIRABASSI, *relatore*. Dato che le difficoltà di carattere finanziario sembra ormai che possano essere superate sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e al fine di evitare la rimessione in Assemblea, io vorrei proporre per l'articolo 7 un compromesso del genere: si lasci impregiudicato dal punto di vista legislativo il problema del ruolo unico o dei ruoli distinti, si sopprima perciò il secondo comma dell'articolo 7 e si inserisca nel disegno di legge una norma che ponga gli insegnanti di educazione fisica, per le questioni di carattere disciplinare, alle dipendenze delle direzioni generali da cui dipendono le scuole nelle quali insegnano. Io penso che su questa base potremmo trovare un accordo.

FERRETTI. Ma il servizio attualmente in funzione è stato istituito con decreto ministeriale. Bisogna convalidare con una legge questa situazione di fatto.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se con la proposta del relatore si intende lasciare immutata la prassi attualmente seguita dal Ministero, non mi oppongo alla soppressione del secondo comma dell'articolo 7.

TIRABASSI, *relatore*. Io vorrei, in sostanza, tornare al testo iniziale del Governo che taceva su questo punto del ruolo unico o dei ruoli distinti, lasciando libero così il Ministero di proseguire nella prassi già avviata.

ROFFI. Accetto la proposta del relatore che consente alla mia parte di rinunciare alla richiesta di rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Propongo dunque di proseguire l'esame dei singoli articoli in sede deliberante. Si potrebbe tuttavia rinviare la deliberazione sul secondo comma dell'articolo 7, il cui primo comma è stato già approvato, per consentire al relatore di studiare meglio la formulazione e le conseguenze della sua proposta.

Se non vi sono osservazioni rinviamo dunque la deliberazione sul secondo comma dell'articolo 7 e proseguiamo nell'esame degli articoli.

Art. 8.

(*Ispettorato centrale*).

Al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, clasisca, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Servizi periferici*).

L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di scuola secondaria statale, il quale ultimo potrà essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

A questo articolo il senatore Ferretti ha presentato un emendamento che tende a sostituire le parole « di scuola secondaria statale » con le altre « di educazione fisica ».

ROFFI. Vorrei pregare i colleghi di ritirare tutti gli emendamenti che non siano assolutamente indispensabili, allo scopo di far passare il disegno di legge al più presto. Lasciamo ai provveditori agli studi la possibilità di decidere caso per caso tra quali insegnanti sia meglio scegliere il coordinatore. Abbiamo già avuto dal Governo l'assicurazione che, là dove sarà possibile, il provveditore chiamerà un in-

segnante di educazione fisica, ma lasciamogli la possibilità di scegliere un altro professore nel caso che manchi l'insegnante di educazione fisica.

DI ROCCO. L'emendamento del senatore Ferretti è ottimo: è logico che il coordinatore sia un insegnante della materia.

ROFFI. Può capitare il caso che non si trovi un insegnante sufficientemente popolare tra i suoi colleghi.

LAMBERTI. L'articolo dà facoltà al provveditore agli studi di valersi della collaborazione di un preside. Ma se non sceglie un preside e deve essere un altro professore, a me pare logico che debba trattarsi di un professore di educazione fisica, anche allo scopo di non creare dei risentimenti. È scarsamente verosimile che nell'ambito di una provincia non si trovi un professore di educazione fisica che abbia autorità sufficiente per fare il coordinatore.

ROFFI. Allo scopo di non ritardare ulteriormente l'*iter* di questo disegno di legge vorrei pregare il senatore Ferretti di ritirare il suo emendamento. Il Governo raccomanderà ai provveditori agli studi di scegliere preferibilmente un insegnante di educazione fisica. Ma è consigliabile lasciare al provveditore la facoltà di scegliere liberamente.

FERRETTI. Il senatore Roffi afferma di voler rendere ai professori di educazione fisica tutta la loro dignità, e poi prospetta l'ipotesi che non se ne trovi nessuno, nell'ambito di un provveditorato, in grado di fungere da coordinatore. Bisogna che la legge precisi che il professore deve essere di educazione fisica, se non si vuole umiliare l'intera categoria.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei informarvi che alla Camera questa innovazione fu introdotta per venire incontro a coloro che si preoccupavano veramente che i professori di educazione fisica venissero introdotti alla pari nel corpo degli insegnanti. Si è lasciata questa formula ampia perchè risultasse che il professore di educazione fisica sarebbe stato scelto come il più adatto allo scopo, e non perchè non vi era possibilità di scegliere diversamente. Ritengo d'altra parte che non vi possano essere insegnanti di altre materie che aspirino ad una funzione per la quale non sono naturalmente portati. Con la formula della Camera il provveditore è in grado di risolvere eventuali situazioni di contrasto o di animosità.

FERRETTI. Io vorrei replicare agli argomenti portati dal rappresentante del Governo.

Il fatto è questo: *scripta manent et verba volant*, e la legge è quella che rimane. Le istruzioni possono variare col variare dei Ministri, le leggi no. In secondo luogo poi — e mi rivolgo al collega Roffi — nel caso non vi sia un insegnante di educazione fisica che abbia questo prestigio sugli altri, o ve ne siano diversi fra loro in concorrenza, vi è l'alternativa della nomina di un preside. Perciò non so perchè non si voglia modificare l'articolo in modo di venire incontro ad una richiesta della categoria.

Chiedo dunque che si metta in votazione la proposta; questa verrà forse respinta, ma gli insegnanti di educazione fisica sapranno da che parte sono i loro sostenitori, i loro valorizzatori.

PRESIDENTE. Se il senatore Ferretti insiste, io debbo mettere in votazione il suo emendamento tendente a sostituire le parole « di scuola secondaria statale » con le parole « di educazione fisica ».

TIRABASSI, *relatore*. Io pregherei il senatore Roffi di aderire alla richiesta del senatore Ferretti. Dal momento che si sta facendo una questione di prestigio dei professori di educazione fisica, noi non dobbiamo diminuire in nessun modo questo prestigio. Accettiamo dunque questo emendamento!

ROFFI. Io stavo preparando un ordine del giorno che impegnasse il Governo a raccomandare ai provveditori agli studi la scelta di un insegnante di educazione fisica. Noi riteniamo che ogni emendamento creerà nuove discussioni alla Camera e per questo motivo siamo contrari a qualsiasi emendamento non strettamente necessario. Comunque ci asterremo.

PRESIDENTE. Metto dunque in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Ferretti.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 9 quale risulta dall'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Personale subalterno per i servizi di educazione fisica*).

L'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 558, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta al personale di cui al precedente articolo ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica, agli istituti che siano forniti di palestra sono assegnati un bidello, se abbiamo almeno 9 classi, due se ne abbiamo più di 22.

« Negli stessi casi sono assegnati uno o due bidelli per i servizi inerenti all'educazione fisica alle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica quando l'onere del personale di servizio sia a carico dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti.

« Quando in una stessa sede esistano più scuole e istituti, che dispongano di palestra comune, le rispettive classi si sommano ai fini dell'assegnazione dei bidelli per i servizi di educazione fisica. In tal caso i bidelli sono assegnati alla scuola o istituto che ha il maggior numero di classi ».

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Tassa di educazione fisica*).

Le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonchè le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed istituti statali, per i quali è prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 200.

LAMBERTI. Se non sbaglio, sino a questo momento esiste una tassa di educazione fisica di lire 30 per la quale si fa un versamento a parte. Questa tassa di lire 30 deve intendersi portata a 230 lire? È questo il significato dell'articolo?

TIRABASSI, *relatore*. No, è portata a 200 lire; l'aumento è di 170 lire.

L'articolo prevede l'unificazione di tutte le tasse scolastiche. Secondo me dalla formulazione dell'articolo risulta chiaro che non si paga più, come si fa oggi, una tassa speciale per l'educazione fisica, ma che le tasse scolastiche sono aumentate a 200 lire, sicchè, praticamente, l'aumento è di lire 170.

LAMBERTI. Ma allora bisogna specificare che la tassa speciale per l'educazione fisica è soppressa.

TIRABASSI, *relatore*. Non c'è bisogno, perchè qui si parla di tutte le tasse scolastiche.

ROFFI. È meglio aggiungere che la tassa scolastica per l'educazione fisica è soppressa.

DI ROCCO. Si potrebbero forse sopprimere le parole: « per i quali è prevista la prova di educazione fisica », perchè altrimenti la tassa seguiterebbe ad avere il carattere di una tassa speciale per l'educazione fisica.

Aggiungerei invece esplicitamente che la tassa di educazione fisica è soppressa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far presente che nel testo originario del Governo, questa materia era trattata in maniera più esplicita e meno equivoca; infatti in esso era detto che la tassa di educazione fisica è stabilita in lire 200 a decorrere dal 1° ottobre 1955. È chiaro, allora, che le 200 lire conglobano anche la somma precedente.

Per salvare la forma che qui è stata adottata o per non discostarsene troppo, e rendere, d'altra parte, evidente il significato dell'espressio-

ne, la maniera più semplice sarebbe quella di dire all'inizio: « Per sopperire alle spese relative all'educazione fisica, le tasse scolastiche... ecc. », seguitando con il testo dell'articolo così com'è.

LAMBERTI. La discussione si è venuta sdoppiando su due questioni particolari. La prima questione è questa: la tassa speciale d'educazione fisica viene mantenuta con la dizione approvata dalla Camera dei deputati o viene soppressa? Io credo che venga mantenuta se non diciamo esplicitamente che è abolita. Vuol dire che noi stabiliamo che, in aggiunta alla tassa normale di educazione fisica che è stata pagata fin qui, c'è una maggiorazione di 200 lire nelle tasse scolastiche.

È evidente che nel testo originario non si intendeva fare questo, perchè nel testo originario si manteneva la tassa di educazione fisica come tassa particolare e la si elevava da 30 lire a 200 lire. Quindi i calcoli che sono stati fatti ai fini della copertura delle spese tenevano conto di una maggiorazione di 170 lire. Noi, invece, con questo testo, avremmo questa conseguenza: che le tasse sarebbero portate a 230 lire; ciò che non era nelle intenzioni di chi ha proposto il disegno di legge, nè della Camera che lo ha modificato.

Io credo che noi faremmo molto bene se dicessimo chiaramente che la tassa speciale di educazione fisica è soppressa.

Su questa questione se ne è innestata una seconda: se la maggiorazione di 200 lire debba essere applicata a tutti in sede di tassa di iscrizione — e su questo pare che non ci siano dubbi — e se debba essere anche applicata a tutti in sede di esame dei privatisti. Questa seconda è una questione diversa che noi potremmo discutere distintamente. Per parte mia non avrei nulla in contrario, in linea di principio, ad accettare le argomentazioni del senatore Di Rocco, ad accettare cioè il principio che le tasse d'esame dei privatisti siano aumentate di 200 lire anche quando non è prevista la prova di educazione fisica. Sul piano pratico però vi è da considerare che questa norma riguarderà esclusivamente l'esame d'ammissione alla scuola media, ad una scuola cioè che, per definizione costituzionale, è obbligatoria e gratuita.

Mi pare perciò che in vista di questa considerazione si potrebbe lasciare l'articolo 11 così com'è, trasformandolo in secondo comma del nuovo articolo, il cui primo comma sarebbe rappresentato, come ho detto, dalla affermazione che la tassa speciale per l'educazione fisica è abolita.

RUSSO LUIGI. Penso che si potrebbe fare un comma unico così concepito:

« La tassa speciale di educazione fisica, aumentata a lire 200, sarà corrisposta con le tasse scolastiche di iscrizione, ecc. ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare che non si debbano fare affermazioni che non corrispondono alla realtà. Non è vero che stiamo sopprimendo la tassa di educazione fisica, ma la stiamo aumentando.

In armonia con il titolo dell'articolo, sarebbe bene dire perciò anche nel testo che stiamo sopperendo alle spese per l'educazione fisica con un aumento di 200 lire delle altre tasse; vorrei perciò richiamare l'attenzione della Commissione sulla proposta che avevo fatto, che si dicesse cioè all'inizio dell'articolo: « Per sopperire alle spese relative all'educazione fisica, le tasse scolastiche, ecc. ».

PRESIDENTE. Proporrei questo testo: « In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica ... », da aggiungersi prima dell'inizio dell'articolo, che rimarrebbe per il resto invariato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Sono favorevole alla proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni metto ai voti l'emendamento da me testè proposto.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 11 con l'emendamento ora approvato.

(*È approvato*).

TITOLO II.

RUOLO ORGANICO DEGLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

Art. 12.

(*Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica*)

È istituito il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica.

I professori di educazione fisica appartengono al ruolo *B*.

In seguito a quanto deciso poco fa, l'articolo 12 resta accantonato in attesa di una nuova formulazione.

Art. 13.

(*Costituzione delle cattedre*)

L'obbligo di orario degli insegnanti di educazione fisica è di diciotto ore settimanali.

La cattedra di ruolo, maschile o femminile, si istituisce in ogni scuola o istituto, anche quando ciascuno di essi abbia un minor numero di ore di lezione, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti della stessa sede.

In tale caso la cattedra sarà istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.

Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento professionale o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti e scuole.

La determinazione del numero complessivo delle cattedre di ruolo sarà fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sarà soggetta a revisione biennale.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Roffi un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del terzo comma le parole: « e dipenderà dalle direzioni generali da cui dipende la detta scuola o istituto ».

ROFFI. In seguito a quanto emerso dalla discussione considero l'emendamento superfluo e dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Abilitazione e concorsi*)

Le cattedre di educazione fisica sono conferite mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i diplomati da uno degli Istituti superiori di educazione fisica di cui ai successivi articoli e coloro che siano forniti di titoli equipollenti, conseguiti secondo l'ordinamento anteriore alla presente legge. L'ammissione al concorso a cattedre è subordinata al possesso dell'abilitazione allo insegnamento.

Gli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e l'esame di concorso a cattedre di educazione fisica constano di una prova scritta e orale e di una lezione dimostrativa su argomento tratto dal programma di insegnamento per le scuole secondarie.

Nella prima applicazione della presente legge, le cattedre disponibili saranno conferite per metà mediante concorso per soli titoli, riservato a coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa abbiano già conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o un titolo equipollente ai sensi del primo comma del presente articolo e per altra metà mediante concorso sempre per titoli, al quale saranno ammessi coloro che avranno conseguito l'abilitazione all'insegnamento della educazione fisica, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Le cattedre che eventualmente non saranno conferite in uno dei due concorsi di cui al precedente comma, saranno trasferite in aumento dei posti dell'altro concorso.

Nel terzo comma di questo articolo è stato presentato dal relatore Tirabassi un emendamento che tende a sostituire alle parole: « mediante concorso sempre per titoli », le altre: « mediante concorso per titoli ed esami ».

TIRABASSI, *relatore*. L'emendamento si riferisce a quegli insegnanti, muniti di diplomi di scuola media superiore o di abilitazioni magistrali, che hanno poi fatto dei corsi di un mese o due presso il loro provveditorato agli studi, e in forza della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, hanno conseguito l'abilitazione allo insegnamento dell'educazione fisica. Essi passerebbero ora automaticamente in ruolo, il che sarebbe ingiusto, in quanto tutti gli altri, per entrare in ruolo, dovranno subire un esame. Per questo propongo l'emendamento come garanzia per la scuola e per gli stessi insegnanti.

ROFFI. Ero inizialmente d'accordo col senatore Tirabassi, ma questa discussione ci ha visti più volte cambiare opinione sulla base di considerazioni nuove. Il ragionamento del relatore non farebbe una grinza se si istituissero gli esami anche per coloro che sono in possesso di un diploma superiore di educazione fisica. Se invece ammettiamo che, nella prima applicazione della legge, per sanare una situazione che si trascina da anni, chi è in possesso del diploma dell'istituto superiore di educazione fisica, entri in ruolo senza esami è, a mio parere, altrettanto doveroso che ammettiamo per soli titoli coloro che sono in possesso della abilitazione, ottenuta, d'altra parte, in seguito ad un'ispezione e ad una prova.

Se noi potessimo mandare via dalla scuola coloro che non sono più adatti, mi associerei *toto corde*, ma noi, di fatto, non potremo mandare via nessuno dal posto che occupa. Se si deve fare una sanatoria, la si faccia piena e totale, altrimenti è meglio non farne nulla.

Ripeto ancora una volta, inoltre, che, se vogliamo mandare avanti in fretta questo provvedimento, dobbiamo limitare al massimo le modificazioni. Come sempre, nella prima applicazione di una legge, è meglio essere indulgenti.

RUSSO LUIGI. Sono contrario all'emendamento. Non vedo la necessità di esigere un nuovo esame, il quale dovrebbe essere rivolto ad accertare le attitudini didattiche dell'insegnante. Ricordo che questi insegnanti sono in servizio da molti anni, hanno meritato buone qualifiche dai loro superiori e soddisfatto tutte le esigenze. La legge per l'abilitazione didattica prevede già del resto, una prova; è inutile creare degli inutili doppioni.

Questi insegnanti poi hanno avuto modo di sopperire alle loro eventuali deficienze iniziali, frequentando dei corsi di aggiornamento, e molti di essi hanno avuto la possibilità di completare i loro studi e di conseguire lauree. In ogni caso nessuno potrebbe mandare via questi insegnanti dai posti che occupano, tanto più che le nostre scuole hanno un bisogno urgente di un gran numero di insegnanti di educazione fisica. Con l'abilitazione didattica potremmo arrivare a mettere a posto circa tremila insegnanti, senza minimamente compromettere il prestigio dell'educazione fisica; e credo d'altra parte che sia doveroso non deludere l'aspettativa di tanti bravi professori.

LAMBERTI. Mi pare non sia male ricordare in quali circostanze fu consentito a questi insegnanti di educazione fisica di fruire dei benefici della legge 15 dicembre 1955, n. 1440. Con quella legge si consentì di ottenere l'abilitazione a coloro i quali, essendo forniti del necessario titolo di studio, avessero prestato servizio nelle scuole italiane per un determinato numero di anni. Nell'estendere la norma anche agli insegnanti di educazione fisica, non si tenne conto del fatto che le posizioni di partenza erano notevolmente diverse. Nel caso di materie umanistiche o scientifiche si trattava di individui che avevano l'identico titolo di studio dei loro colleghi; nel caso degli insegnanti di educazione fisica non si aveva identità sul piano degli studi. D'altra parte quella larghezza non era forse inopportuna, perchè, essendo stato chiuso per lungo tempo l'unico istituto presso cui si conseguiva il titolo di studio richiesto, era mancata ai professori la possibiltà di conseguire il titolo.

Non dimentichiamo che il titolo di studio rilasciato dalla vecchia Accademia della G.I.L. non era del tutto analogo a quello con cui si concludono gli studi negli istituti magistrali, ma immetteva direttamente nell'insegnamento chi lo aveva conseguito.

Gli eventi bellici hanno fatto sì che un certo numero ristretto di questi accademisti sia rimasto a mezza via senza la possibilità di conseguire un titolo. Anche questi, una volta ammessi all'insegnamento hanno potuto conseguire la abilitazione didattica. Ma non trovo giusto che ora per immetterli nei ruoli li si dispensi totalmente da ogni esame; questo mi sembra veramente eccessivo.

Mi pare perciò assai fondata la preoccupazione del relatore che tutti quelli che beneficiano della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, possano pretendere, oltre ad essere abilitati, di essere anche immessi nei ruoli; preoccupazione che non si riferisce agli altri insegnanti di educazione fisica che si troveranno in condizioni simili, ma ai professori delle altre discipline.

A me sembra perciò che l'emendamento rappresenti una via di mezzo ragionevole: noi riconosciamo che l'abilitazione didattica è un'abilitazione come un'altra e che coloro che hanno questa abilitazione possono partecipare al concorso. Diciamo di più: consentiamo che facciano un concorso speciale, e il 50 per cento dei posti disponibili lo diamo tutto a loro. D'altra parte però vogliamo che questo concorso sia anche per esami.

Mi pare dunque che la formula proposta dal relatore, sia quella che esprima una posizione ragionevole ed equilibrata che tiene conto di tutte le esigenze.

MERLIN ANGELINA. Quando è stata discussa la legge per l'abilitazione didattica, io avevo espresso le mie perplessità, perchè pensavo alle conseguenze di quella legge. Tuttavia dichiarai che la votavo per una semplice ragione umana: cioè per non mettere sulla strada tanti insegnanti che da molti anni insegnano nelle scuole pubbliche o private senza avere l'abilitazione. Per la stessa ragione io non approvo l'emendamento dell'onorevole Tirabassi, perchè renderebbe perfettamente inutile l'abilitazione didattica che demmo a quegli insegnanti.

Io ho ricevuto molte lettere di docenti che insegnano almeno dal 1945, se non da prima. Ora io mi domando: come facciamo a far fare un esame a questa gente? Sappiamo cosa significa un esame. È una prova che richiede una lunga preparazione, di carattere non soltanto pratico, ma anche teorico, che spesso non dà la misura della reale capacità dell'individuo. Io non credo nell'efficacia degli esami. Se la scuola fosse fatta bene, non ci sarebbe bisogno degli esami. Un concorso per titoli c'è; quindi ci sarà un vaglio anche per i titoli, ci sarà una valutazione della capacità degli insegnanti. Mi pare sufficiente. Ho già detto in altra occasione che la scuola ha estrema necessità di avere insegnanti che siano sicuri del loro pane, perchè solo così porteranno il senso della serenità nella scuola e la fiducia degli scolari.

Pertanto mi dichiaro favorevole all'articolo 14 così com'è, e mi dispiace per il senatore Tirabassi, per il quale ho tanta stima, di non votare il suo emendamento.

FERRETTI. Qui ci sono due aspetti del problema: quello umano-sociale e quello pedagogico. Su quello umano-sociale siamo tutti d'accordo, ma sull'altro le preoccupazioni non possono non essere gravi. Io ho ricevuto non solo lettere, ma commissioni di molti della mia parte politica, i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, si troveranno senza posto, perchè perseguitati politici. Quindi, se mi ispirassi solo a criteri politici, dovrei appoggiare senz'altro l'articolo così com'è. Si tratta di ex combattenti della Repubblica sociale che hanno fatto un corso di un mese senza esami; ci sono fra essi i bravi e i meno bravi; ci sono quelli ancora efficienti fisicamente e capaci di presentarsi degnamente davanti ad una scolaresca, e ci sono altri che non sono in grado di eseguire un esercizio.

Io sono molto perplesso nel dare il mio voto, perchè c'è una considerazione pedagogica che vorrebbe si operasse una selezione; gli esclusi resterebbero semplicemente incaricati.

In conclusione mi asterrò dal voto, perchè sono diviso tra le considerazioni sociali ed umane e quelle pedagogiche che ci vietano di lasciare la cattedra a professori che non sanno fare niente.

RUSSO LUIGI. La scuola si serve di questi professori da dieci anni; non possiamo avere la crudeltà di metterli fuori.

PRESIDENTE. Ma così si mettono in condizioni di privilegio.

ROFFI. A me pare che una considerazione di coerenza spinga a mantenere l'articolo così com'è: in realtà, infatti, già nella prima parte del terzo comma, sulla quale il relatore non solleva obiezioni, si compie una grave infrazione alla regola generale in quanto si concede a dei semplici laureati di entrare in ruolo.

Questo rappresenta già un precedente e potrebbe giustificare altre richieste. Secondo coerenza, ci sarebbero voluti gli esami per tutti, ma siccome a questo nessuno vuol giungere non resta che escludere l'esame ugualmente per tutti: è ovvio che il titolo di abilitazione non può essere considerato inferiore ad una diploma di istituto superiore.

Le considerazioni pedagogiche confermano questo giudizio: se noi potessimo, infatti, indirizzare verso altre occupazioni gli insegnanti esclusi dai ruoli attraverso questo articolo, sarei d'accordo con i senatori Ferretti e Tirabassi; ma siccome essi resteranno nella scuola, continueranno ad insegnare, saranno cioè dei pedagoghi, è meglio che siano dei pedagoghi tranquilli, non dei pedagoghi inquieti. Accogliendo l'emendamento del senatore Tirabassi noi manterremmo queste persone nell'insegnamento in una condizione di inferiorità, che non sarebbe utile nè agli insegnanti, nè alla scuola.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dal relatore, anche perchè esso corrisponde al testo inizialmente presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento presentato dal relatore Tirabassi.

(*Non è approvato*).

Data l'ora tarda, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari